Parlamento europeo

2019-2024



Commissione giuridica Il Presidente

12.12.2023

On. Anna Cavazzini Presidente Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori BRUXELLES

Oggetto:

Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023)516 – C9-0327/2023 – (2023)0314(COD))

Signora Presidente,

nella riunione del 23 ottobre 2023 i coordinatori della commissione giuridica hanno deciso di esprimere un parere, in applicazione dell'articolo 56+ del regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee. Del parere è stato incaricato il gruppo Verts/ALE e l'on. Sergey Lagodinsky ne è stato nominato relatore. Tuttavia, per rispettare il calendario della commissione IMCO e in considerazione della natura tecnica, concisa e non controversa della proposta, il 29 novembre i coordinatori hanno deciso di esprimere sotto forma di lettera il parere a norma dell'articolo 56+, mantenendo lo stesso relatore.

Suggerimenti

Nella riunione dell'11 dicembre 2023 la commissione giuridica ha pertanto deciso, con 18 voti favorevoli, 0 contrari e nessuna astensione¹, di invitare la commissione per il mercato interno

AL\1292033IT.docx PE757.153v01-00

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Sergey Lagodinsky (vicepresidente), Marion Walsmann (vicepresidente), Raffaele Stancanelli (vicepresidente), Alessandra Basso, Iban Garcia del Blanco, Ilana Cicurel, Pascal Durand, Pierre Karleskind, Antonius Manders, Maria Manuel Leitão Marques, Karen Melchior, Sabrina

e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a tenere in considerazione, nel preparare la relazione, gli elementi messi in evidenza nel presente parere.

La proposta di regolamento accompagna la proposta di direttiva sulle associazioni transfrontaliere europee ed è volta a sostenere una cooperazione amministrativa efficiente e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri relativamente alle associazioni transfrontaliere europee per contribuire all'attuazione e all'applicazione della direttiva proposta. È pertanto importante che il Parlamento europeo e il Consiglio tengano conto di entrambi gli strumenti, nell'ambito dello stesso pacchetto, per garantire la coerenza.

A tale riguardo, la commissione giuridica accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione e le modifiche proposte ai regolamenti sul sistema di informazione del mercato interno e sullo sportello digitale unico, e ritiene che siano necessarie solo modifiche minime. Come deliberato dalla commissione giuridica, gli elementi di cui tenere conto sono quindi i seguenti:

- 1. Il **considerando 2** contiene un errore tecnico in quanto fa riferimento all'articolo 30 sulla procedura di comitato anziché all'articolo 28 sull'IMI. Dovrebbe quindi essere modificato come indicato di seguito:
 - (2) A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva (COM(2023) 516), la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri devono essere attuati attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("sistema IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Per questo motivo è opportuno stabilire le necessarie procedure di cooperazione amministrativa nel sistema IMI.
- (2) norma dell'articolo paragrafo 2, della direttiva (COM(2023) 516), la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri devono essere attuati attraverso il sistema di informazione del mercato ("sistema IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Per questo motivo è opportuno stabilire le necessarie procedure di cooperazione amministrativa e scambio informazioni nel sistema IMI.
- 2. **L'articolo 1** della proposta di regolamento riguarda l'inclusione della direttiva sulle associazioni transfrontaliere europee come nuovo punto nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo al sistema IMI. Utilizzando un sistema digitale già esistente per la cooperazione amministrativa si evita un ulteriore onere legislativo, amministrativo e finanziario e si sostiene il funzionamento del mercato interno per le associazioni. La commissione ritiene pertanto che non siano necessarie modifiche a questa disposizione della proposta di regolamento.
- 3. **L'articolo 2** della proposta di regolamento riguarda le modifiche del regolamento (UE) 2018/1724 relativo allo sportello digitale unico. Esso amplia l'uso dello sportello digitale unico in vista dell'accesso alle informazioni e ai servizi di risoluzione dei

Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Caroline Roose (per Marie Toussaint a norma dell'articolo 209, paragrafo 7), Axel Voss, Tiemo Wölken e Javier Zarzalejos.

problemi non solo per cittadini e imprese, ma anche per le persone giuridiche diverse dalle imprese, includendo in particolare le future associazioni transfrontaliere europee. Le modifiche proposte dalla Commissione europea riflettono tale ampliamento in modo giuridicamente e tecnicamente corretto, anche proponendo ulteriori settori di informazione nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724 che riguardano gli stessi settori inclusi nell'allegato per le imprese. Ciò favorisce la trasparenza delle operazioni delle associazioni transfrontaliere europee, la creazione di condizioni di parità e una loro partecipazione più equa al mercato interno rispetto alle imprese.

La commissione ritiene pertanto che non siano necessarie modifiche a tali disposizioni nella proposta di regolamento.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Adrián Vázquez Lázara

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il presidente nella sua qualità di relatore per parere dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Allianz "Rechtssicherheit für politische Willensbildung" e.V.
Alzheimer Europe
Caritas Europa
CEDAG - European Council of Associations of General Interest
Centre Français des Fonds et Fondations
Civil Society Europe
Deutscher Caritasverband e.V.
E.A.N European Ageing Network
EASPD - European Association of Service Providers for Persons with Disabilities
ECNL European Center for Not-For-Profit Law Stichting
EPR - European Platform for Rehabilitation
ESU - European Students' Union
Eurodiaconia
European Alternatives
European Civic Forum
European Fundraising Association, COFACE
FEANTSA - European Federation of National Organisations Working with the Homeless
France générosités
Human Rights Cities Network
Irish Council for Civil Liberties
Le Mouvement associatif
Maecenata Stiftung
Ökotárs - Hungarian Environmental Partnership Foundation
Philea
Red Cross EU Office
Samaritan International
Social Services Europe

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del presidente nella sua qualità di relatore per parere.